

Pubblicato il 21/12/2022

N. 17259/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07649/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7649 del 2022, proposto da
Comune di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione **Pnrr**, Ministero
dell'Istruzione, Direzione Generale per Interventi in Materia Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi S, non costituiti in giudizio;

*provvedimento prot. n. 24140 del 21.4.2022 del Ministero dell'Istruzione – Unità
di Missione PNR, recante “Chiusura del procedi-mento per la decadenza dal
finanziamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n.*

175. Provvedimento di decadenza dal finanziamento”;

- ove occorra, per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del procedimento di **decadenza** prot. n. 693 del 12.1.2022;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento prot. n. 24140 del 21.4.2022 del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione **PNRR**, recante “Chiusura del procedimento per la **decadenza** dal **finanziamento** di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175. Provvedimento di **decadenza** dal **finanziamento**” e per l'accertamento del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza presentata dal Comune ricorrente il 5.11.2021, volta a ottenere la proroga del termine per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 175 del 10.3.2020.

Si costituiva l'amministrazione chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

La questione attiene alla **decadenza** dal **finanziamento** per mancato rispetto dei termini, nonché la proroga dei termini per evitare la

decadenza.

Per giurisprudenza costante: “è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir meno dell’agevolazione non per vizi dell’atto amministrativo di assegnazione ma per i comportamenti posti in essere dal beneficiario nella fase attuativa dell’intervento. In tale caso si tratta di questioni relative non alla fase prodromica al **finanziamento** ma agli obblighi conseguenti all’avvenuta erogazione (Cassaz. Civ., Sez. Unite, ordinanza 21 novembre 2020, n. 25577).

Sono ricomprese nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario “le controversie aventi ad oggetto la concreta erogazione del contributo o il ritiro disposto dalla Pubblica Amministrazione per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell’apprezzamento delle ragioni sottese all’erogazione o al recupero” (Cassaz. Civ., Sez. Unite, ordinanza 18 giugno 2021, n. 13492 e 10 novembre 2020, n. 25213).

La giurisprudenza perviene alla citata conclusione applicando principi ormai consolidati nella stessa giurisprudenza della Corte di cassazione (fra le altre, Cass., sez. un., 3 aprile 2003, n. 5170; 1° ottobre 2003, n. 14623; 1° dicembre 2009, n. 25261; 16 dicembre 2010, n. 25398; 17 febbraio 2016, n. 3057; 18 settembre 2017, n. 21549; 22 febbraio 2018, n. 4359; 27 giugno 2018, n. 16960; 11 luglio 2018, n. Ric. 2019 n. 30150 sez. SU - ud. 20-10-2020 -3- 18241; 23 novembre 2018, n. 30418; 1° febbraio 2019, n. 3166) circa la situazione giuridica soggettiva, individuabile in materia di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche. Si è, infatti, chiarito come: a) nella fase in cui l’amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio

ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all'annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorché si lamenti che il provvedimento non sia stato in séguito attuato dall'amministrazione, la quale abbia inteso far valere la **decadenza** dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, con termine di legge per il ricorrente per procedere alla riassunzione del giudizio.

3. In considerazione dell'esito del giudizio, della natura e delle peculiarità dello stesso, nonché dei mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali in tema di giurisdizione sul punto devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinaria, con termine di legge per la relativa riassunzione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO